

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 71 del 17.04.2009

COMUNE di QUINTO VICENTINO
(Provincia di VICENZA)

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Appendice al Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi.
(art.3 commi 55, 56 e 57 Legge 244/2007 aggiornato dall'art.46
della Legge n.133/2008)

Titolo I° - Incarichi esterni

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, con contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi dell'art.2222 e seguenti del codice civile, di natura professionale, occasionale o coordinata e continuativa, in correlazione a quanto previsto dall'art.7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.e.i., e dall'art.110, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000, dell'art.3, commi 55,56 e 57 della Legge n. 244/2007, così come modificato dall'art. 46 della Legge di conversione n. 133/2008.
2. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
3. La spesa massima annua non può eccedere il limite determinato annualmente dal bilancio di previsione.

Art. 2 – Tipologie di incarico

Il Comune può conferire incarichi di collaborazione di natura occasionale, quando la prestazione richiesta si esaurisce in una attività di breve durata e si concretizza, normalmente, nel compimento di studi, ricerche, nell'espletamento di consulenze o nel rilascio di pareri su questioni specifiche, in assenza di particolare potere direttivo dell'Amministrazione.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale e professionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) “**incarichi di studio**”, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà di proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) “**incarichi di ricerca**”, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente ;
- c) “**consulenze**”, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni che si caratterizzano per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. b), del T.U. 267/00, da intendersi in senso oggettivo, ovvero di legame tra incarico professionale affidato e l'attività prevista dal Consiglio dell'ente.

Art. 3 – Esclusioni

Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano ai seguenti incarichi, per i quali sono già determinati da altre disposizioni normative criteri di affidamento o cause specifiche di esclusione e fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, non discriminazione nella scelta del contraente :

- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 90 del D.Lgs. n.163/2006 per i quali si applica la specifica disciplina di legge;
 - agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad es. l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n.626/94), fermo restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;
 - agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
 - agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
-
- Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

Art. 4 – Programma annuale

Al fine di evitare che l'attribuzione degli incarichi venga decisa episodicamente e per perseguire finalità estranee a quelle che rientrano nella ordinaria attività istituzionale, tutte le collaborazioni esterne, incluse quelle non specificamente disciplinate dalle presenti disposizioni regolamentari, debbono trovare fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.267/00 . Tale fondamento riguarda sia il settore e il tipo di intervento, che possono richiedere l'attribuzione di incarichi ad esterni, sia la relativa copertura finanziaria.

Gli incarichi professionali esterni possono essere affidati per attività comprese nella programmazione approvata dal Consiglio dell'ente, espressa in : relazione previsionale e programmatica, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali.

I Responsabili preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione esterna solo nell'ambito della programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dal citato articolo 42 del T.U.E.L . Dovranno inoltre attestare per iscritto l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio, a qualunque titolo, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità, sia con riferimento ad obiettive carenze di organico.

Art. 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

Per esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente risultare nell'atto di conferimento:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
- b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
- e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) correlazione dell'importo del compenso, adeguatamente motivato, alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale;

- g) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 6, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
- h) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art.6 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative

Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali degli esperti esterni.

Il dirigente competente predisporre, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- b) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredati dei relativi "curricula" e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- c) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
- d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- f) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

Gli incarichi di importo:

- superiore a 211.000 euro sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria;
- quelli compresi tra 20.000 e 210.000 euro previo espletamento di gara ufficiale,
- mentre per quelli compresi tra 20.000 e 5.000 euro, l'incarico può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.
- Gli incarichi inferiori a 2.500 euro possono essere affidati a seguito di pubblicazione all'albo dell'ente per almeno una settimana, fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia.

Gli incarichi possono essere conferiti in via diretta senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini

- imposti dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

Gli importi di cui ai precedenti commi si intendono al netto dell'Iva se dovuta.

Art. 7 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;

in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 8 Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato

1. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente capo i soggetti che si trovino nelle condizioni di incapacità a contrarre incarichi con la Pubblica Amministrazione nonché coloro che si trovino in situazione di incompatibilità per legge.
2. Ove si tratti di dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.
3. L'incarico di collaborazione non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere.

Art. 9– Forma e contenuto del contratto di collaborazione

1. Gli incarichi di collaborazione sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti tutti gli elementi di cui all'art. 101, oltre alle eventuali forme di coordinamento tra il prestatore e l'Amministrazione e l'eventuale messa a disposizione da parte del comune all'incaricato di beni strumentali.
2. Ai contratti si applicano le norme degli art. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 10 – Compensi e liquidazione

1. Il compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.

2. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'Amministrazione ricava dalla prestazione.
3. Per le collaborazioni continuative dovrà essere, ove possibile, parametrato al trattamento economico spettante negli enti locali a professionalità interne analoghe.
4. Per le collaborazioni occasionali il compenso è liquidato, salva diversa pattuizione al termine della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo da parte del Responsabile dell'ufficio competente.
5. Per le collaborazioni continuative il compenso viene erogato in parti uguali con determinate scadenze stabilite in base alla durata complessiva della prestazione (mensili, bimestrali ecc), senza dar luogo ad anticipi.

Art. 11 – Modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
3. Il comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
4. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
5. In nessun caso al collaboratore potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'Ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. È ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
6. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D. Lgs. 196/2003. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
7. Il comune esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

Art. 12 – Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico

1. La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto; in caso di collaborazione occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione; nei contratti di durata è indicata la scadenza della collaborazione.
2. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, entrambe attestate dal Responsabile dell'ufficio competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal caso, per le collaborazioni continuative, il compenso viene adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo, mentre per le collaborazioni occasionali l'adeguamento del compenso è effettuato soltanto ove la proroga non sia dovuta a cause imputabili all'incaricato.
3. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali; in questo

caso il compenso potrà essere integrato nella misura massima del 20% dell'importo inizialmente determinato nell'avviso.

4. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'Amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'Amministrazione.

Art. 13 – Risoluzione della collaborazione – penali – recesso

1. Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.
2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.
3. È ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

Art. 14 Pubblicità degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi professionali individuali conferiti mediante pubblicizzazione degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. In ogni caso i responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a far pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi degli elementi costitutivi dell'incarico, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007.
4. In base alle disposizioni contenute nel comma 18 dell'art.3 della medesima Legge n. 244/2007, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, nonché della somma erogata.

Art. 15 Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a € 5.000,00 per gli incarichi di consulenza indicati al precedente art. 1 sono sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge n. 266/2005.
2. Il presente regolamento è trasmesso per estratto alla Corte dei Conti entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività, come disposto dall'art. 3 , comma 57 della Legge n. 244/2007.